

REGOLAMENTO (UE) 2021/1323 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di cadmio (Cd) in una serie di prodotti alimentari.
- (2) Il 30 gennaio 2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere sul cadmio negli alimenti ⁽³⁾. L'Autorità ha concluso che il cadmio è tossico soprattutto per i reni e in particolare per le cellule tubolari prossimali, dove si accumula nel tempo e può causare disfunzione renale. In considerazione degli effetti tossici del cadmio sui reni, l'Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile di cadmio pari a 2,5 µg/kg di peso corporeo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'esposizione media degli adulti in tutta l'Unione è prossima o leggermente superiore alla dose settimanale tollerabile. Essa ha altresì concluso che nei sottogruppi quali vegetariani, bambini e persone che risiedono in zone altamente contaminate si può riscontrare una dose settimanale che è circa il doppio rispetto a quella tollerabile. Il gruppo CONTAM ha pertanto concluso che l'attuale esposizione al cadmio a livello di popolazione deve essere ridotta. In seguito a tale parere, il 17 gennaio 2012 l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica nella quale ha confermato che nei bambini e negli adulti al 95° percentile l'esposizione potrebbe superare i valori guida basati sulla salute ⁽⁴⁾.
- (3) Tenuto conto del parere e della relazione scientifica dell'Autorità, il regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito nuovi tenori massimi per gli alimenti per lattanti e bambini e per il cioccolato e i prodotti a base di cacao.
- (4) All'epoca la Commissione ha tuttavia ritenuto che non fosse opportuna una riduzione immediata dei tenori massimi esistenti. Essa ha pertanto adottato la raccomandazione 2014/193/UE della Commissione ⁽⁶⁾, che invitava gli Stati membri a garantire che i metodi di attenuazione già disponibili fossero comunicati e promossi presso gli agricoltori e che se ne cominciasse o continuasse l'applicazione, a monitorare regolarmente i progressi delle misure di attenuazione grazie alla raccolta di dati sull'occorrenza dei tenori di cadmio nei prodotti alimentari e a comunicare i dati, in particolare quelli relativi ai tenori di cadmio vicini o superiori ai tenori massimi, entro il febbraio 2018.
- (5) Una valutazione dei più recenti dati sull'occorrenza raccolti dopo l'attuazione delle misure di attenuazione mostra che una riduzione della presenza di cadmio in molti prodotti alimentari è ora conseguibile. È pertanto opportuno ridurre i tenori massimi esistenti di cadmio o stabilire tenori massimi per tali prodotti alimentari.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), *Scientific opinion on cadmium in food*. EFSA Journal 2009(980) 1-139, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009.980>.

⁽⁴⁾ Relazione scientifica dell'EFSA, *Cadmium dietary exposure in the European population*. EFSA Journal 2012;10(1), 2551, 37 pagg., <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2551>.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 75).

⁽⁶⁾ Raccomandazione 2014/193/UE della Commissione, del 4 aprile 2014, relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 80).

- (7) Poiché il cadmio è un agente cancerogeno genotossico indiretto, e la sua presenza comporta di conseguenza un rischio elevato per la salute pubblica, i prodotti contenenti cadmio non conformi ai nuovi tenori massimi immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rimanere in commercio solo per un periodo limitato.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari figuranti nell'allegato regolarmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore possono rimanere in commercio fino al 28 febbraio 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato, parte 3: Metalli, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la sottoparte 3.2 (Cadmio) è sostituita dalla seguente:

Prodotti alimentari ⁽¹⁾		Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)
«3.2	Cadmio	
3.2.1	Frutta ⁽²⁷⁾ e frutta a guscio ⁽²⁷⁾	
3.2.1.1	Agrumi, pomacee, drupacee, olive da tavola, kiwi, banane, manghi, papaie e ananas	0,020
3.2.1.2	Bacche e piccola frutta, eccetto i lamponi	0,030
3.2.1.3	Lamponi	0,040
3.2.1.4	Frutta, eccetto quella elencata ai punti 3.2.1.1, 3.2.1.2 e 3.2.1.3	0,050
3.2.1.5	Frutta a guscio ^(*)	
3.2.1.5.1	Frutta a guscio, eccetto quella elencata al punto 3.2.1.5.2	0,20
3.2.1.5.2	Pinoli	0,30
3.2.2	Ortaggi a radice e tubero ⁽²⁷⁾	
3.2.2.1	Ortaggi a radice e tubero, eccetto quelli elencati ai punti 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 e 3.2.2.6. Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.	0,10
3.2.2.2	Ravanelli	0,020
3.2.2.3	Tuberi e radici tropicali, prezzemolo a grossa radice, rape	0,050
3.2.2.4	Bietole	0,060
3.2.2.5	Sedano rapa	0,15
3.2.2.6	Rafano, pastinaca, salsefrica	0,20
3.2.3	Ortaggi a bulbo ⁽²⁷⁾	
3.2.3.1	Ortaggi a bulbo, eccetto l'aglio	0,030
3.2.3.2	Aglio	0,050
3.2.4	Ortaggi a frutto ⁽²⁷⁾	
3.2.4.1	Ortaggi a frutto, eccetto le melanzane	0,020
3.2.4.2	Melanzane	0,030
3.2.5	Cavoli ⁽²⁷⁾	
3.2.5.1	Cavoli, diversi dai cavoli a foglia	0,040
3.2.5.2	Cavoli a foglia	0,10
3.2.6	Ortaggi a foglia ed erbe aromatiche ⁽²⁷⁾	
3.2.6.1	Ortaggi a foglia, eccetto quelli elencati al punto 3.2.6.2	0,10
3.2.6.2	Foglie di spinaci e simili, plantule di senape ed erbe fresche	0,20
3.2.7	Legumi ⁽²⁷⁾	0,020

3.2.8	Ortaggi a stelo ⁽²⁷⁾	
3.2.8.1	Ortaggi a stelo, diversi da quelli elencati ai punti 3.2.8.2 e 3.2.8.3	0,030
3.2.8.2	Porri	0,040
3.2.8.3	Sedani	0,10
3.2.9	Funghi ⁽²⁷⁾	
3.2.9.1	Funghi coltivati, diversi da quelli elencati al punto 3.2.9.2	0,050
3.2.9.2	<i>Lentinula edodes</i> (Shiitake) e <i>Pleurotus ostreatus</i> (orecchioni)	0,15
3.2.9.3	Funghi selvatici	0,50
3.2.10	Legumi secchi e proteine derivate da legumi secchi	
3.2.10.1	Legumi secchi, eccetto le proteine derivate da legumi secchi	0,040
3.2.10.2	Proteine derivate da legumi secchi	0,10
3.2.11	Semi oleosi (*)	
3.2.11.1	Semi oleosi, eccetto quelli elencati ai punti 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 e 3.2.11.6	0,10
3.2.11.2	Semi di colza	0,15
3.2.11.3	Arachidi e semi di soia	0,20
3.2.11.4	Semi di senape	0,30
3.2.11.5	Semi di lino e semi di girasole	0,50
3.2.11.6	Semi di papavero	1,20
3.2.12	Cereali (**)	
3.2.12.1	Cereali diversi da quelli elencati ai punti 3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 e 3.2.12.5	0,10
3.2.12.2	Segale e orzo	0,050
3.2.12.3	Riso, quinoa, crusca di frumento e glutine di frumento	0,15
3.2.12.4	<i>Triticum durum</i> (grano duro)	0,18
3.2.12.5	Germi di frumento	0,20
3.2.13	Prodotti specifici a base di cacao e cioccolato elencati di seguito ⁽⁴⁹⁾	
3.2.13.1	— cioccolato al latte contenente < 30 % di sostanza secca totale di cacao	0,10
3.2.13.2	— cioccolato contenente < 50 % di sostanza secca totale di cacao; cioccolato al latte contenente ≥ 30 % di sostanza secca totale di cacao	0,30
3.2.13.3	— cioccolato contenente ≥ 50 % di sostanza secca totale di cacao	0,80
3.2.13.4	— cacao in polvere venduto al consumatore finale o presente come ingrediente nel cacao zuccherato in polvere venduto al consumatore finale (bevande al cacao)	0,60
3.2.14	Prodotti di origine animale – animali terrestri ⁽⁶⁾	
3.2.14.1	Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame	0,050

3.2.14.2	Carne equina, escluse le frattaglie	0,20
3.2.14.3	Fegato di bovini, ovini, suini, pollame ed equini	0,50
3.2.14.4	Reni di bovini, ovini, suini, pollame ed equini	1,0
3.2.15	Prodotti di origine animale - pesci, prodotti ittici e altri prodotti alimentari d'acqua marina e d'acqua dolce	
3.2.15.1	Muscolo di pesce ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ , escluse le specie elencate ai punti 3.2.15.2, 3.2.15.3 e 3.2.15.4	0,050
3.2.15.2	Muscolo di pesce dei seguenti pesci ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ : sgombro (<i>Scomber species</i>), tonno e tonnetto (<i>Thunnus species</i> , <i>Katsuwonus pelamis</i> , <i>Euthynnus species</i>), <i>Sicyopterus lagocephalus</i>	0,10
3.2.15.3	Muscolo di pesce dei seguenti pesci ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ : tombarello (<i>Auxis species</i>)	0,15
3.2.15.4	Muscolo di pesce dei seguenti pesci ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ : acciuga (<i>Engraulis species</i>), pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>), sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	0,25
3.2.15.5	Crostacei ⁽²⁶⁾ : muscolo delle appendici e dell'addome ⁽⁴⁴⁾ . Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>), muscolo delle appendici.	0,50
3.2.15.6	Molluschi bivalvi ⁽²⁶⁾	1,0
3.2.15.7	Cefalopodi (senza visceri) ⁽²⁶⁾	1,0
3.2.16	Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ⁽³⁾ ⁽²⁹⁾ e formule per bambini nella prima infanzia ⁽²⁹⁾ ⁽⁵⁷⁾	
3.2.16.1	— commercializzate in polvere e a base di proteine di latte vaccino o di idrolizzati proteici di latte vaccino	0,010
3.2.16.2	— commercializzate allo stato liquido e a base di proteine di latte vaccino o di idrolizzati proteici di latte vaccino	0,005
3.2.16.3	— commercializzate in polvere e a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino	0,020
3.2.16.4	— commercializzate allo stato liquido e a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino	0,010
3.2.17	Formule per bambini nella prima infanzia ⁽²⁹⁾ ⁽⁵⁷⁾	
3.2.17.1	— commercializzate in polvere e a base di isolati proteici vegetali diversi dagli isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino	0,020
3.2.17.2	— commercializzate allo stato liquido e a base di isolati proteici vegetali diversi dagli isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino	0,010

3.2.18	Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ⁽³⁾ ⁽²⁹⁾	0,040
3.2.19	Bevande destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia etichettate e vendute come tali, diverse da quelle di cui ai punti 3.2.16 e 3.2.17	
3.2.19.1	Commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, ivi compresi succhi di frutta ⁽⁴⁾	0,020
3.2.20	Integratori alimentari ⁽³⁹⁾	
3.2.20.1	Integratori alimentari, eccetto gli integratori alimentari elencati al punto 3.2.20.2	1,0
3.2.20.2	Integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati	3,0
3.2.21	Sale	0,50

(*) I tenori massimi non si applicano alla frutta a guscio o ai semi oleosi destinati alla pressatura e alla raffinazione di olio, a condizione che la frutta a guscio o i semi oleosi pressati restanti non siano commercializzati come alimenti. Nel caso in cui la frutta a guscio o i semi oleosi pressati restanti siano commercializzati come alimenti, si applicano i tenori massimi, tenendo conto dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

(**) I tenori massimi non si applicano ai cereali utilizzati per il malto destinato alla produzione di birra o distillati, a condizione che il malto restante non sia commercializzato come alimento. Nel caso in cui il malto restante sia commercializzato come alimento, si applicano i tenori massimi, tenendo conto dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.».